



COMUNE DI NURACHI
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI**

Il Sindaco
Renzo Ponti

Il Segretario Comunale
Maria Teresa Sanna

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2015, modificato con deliberazione del C.C. n. 25 del 27.07.2021

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**
- ART. 2 - FUNZIONI**
- ART. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**
- ART. 4 - RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO**
- ART. 5 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO**
- ART. 6 - CELEBRAZIONE NEI CASI ORDINARI. GRATUITÀ DEL SERVIZIO.**
- ART. 7 - CELEBRAZIONE AL DI FUORI DEI CASI ORDINARI, ESCLUSIONE DALLA GARANZIA DI DIRITTO FONDAMENTALE. ASSOGGETTAMENTO A TARIFFA.**
- ART. 8 - PAGAMENTO**
- ART. 9 - ALLESTIMENTO DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE**
- ART. 10 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**
- ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**
- ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 2

FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni civili spetta al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli assessori e ai consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Nurachi nonché ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

ART. 3

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella Casa Comunale.
2. Sono considerati Casa Comunale, ai sensi dell'art. 106 del codice civile, e preposti alla celebrazione di matrimoni civili i seguenti spazi nella sede comunale in piazza Chiesa n. 12:
 - a) Aula Consiliare
 - b) Ufficio del Sindaco
3. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento, da concordare con l'Ufficio di Stato Civile.

ART. 4

RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

1. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle relative pubblicazioni, così come previsto dagli artt. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000.
2. La richiesta della pubblicazione di matrimonio deve essere effettuata presso l'ufficio dello Stato Civile, non prima di 180 giorni e non oltre i 30 giorni antecedenti la data fissata per il matrimonio, compilando apposita domanda sottoscritta dai nubendi.

ARTICOLO 5

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO

1. La richiesta della celebrazione di matrimonio va effettuata presso l'ufficio dello Stato Civile almeno 10 giorni prima della data presunta di celebrazione del matrimonio ¹:
2. La domanda deve contenere:
 - data e ora della cerimonia, da concordare con l'Ufficiale di stato civile. Dalla data della domanda e la celebrazione del matrimonio dovranno decorrere almeno quindici giorni;
 - copia documento di identità in corso di validità e recapiti telefonici dei nubendi;
 - scelta del regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni;
 - nominativi dei testimoni e rispettive copie dei documenti di identità in corso di validità;
 - scelta della sala comunale per la celebrazione;

¹ Comma così modificato con la deliberazione C.C. n. 25 del 27.07.2021

- eventuale scelta del celebrante, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, con indicate le motivazioni di necessità o convenienza;
- eventuale celebrazione di matrimonio per delega, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 03.11.2000, n. 396.

ARTICOLO 6

CELEBRAZIONE NEI CASI ORDINARI. GRATUITÀ DEL SERVIZIO.

1. la celebrazione del matrimonio civile, così come regolata dal Capo III del Titolo VI del Codice Civile recante "Del matrimonio celebrato davanti all'Ufficiale dello Stato Civile", è attività istituzionale gratuita e non può essere assoggettata ad oneri nei casi ordinari ed in quelli previsti dagli articoli 101 e 110 C.C., ovvero per i matrimoni in imminente pericolo di vita e per la celebrazione fuori della casa comunale;
2. Nei casi ordinari, i matrimoni civili sono celebrati per i nubendi residenti (almeno uno) nel Comune di Nurachi alla data della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile. Per orario di servizio si intende: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 18.30, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, nei quali non si effettua servizio pomeridiano²;
3. Non si effettuano in ogni caso celebrazioni di matrimonio nei giorni di sabato pomeriggio, di domenica e nei seguenti giorni festivi:
 - a) 1 e 6 gennaio
 - b) domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
 - c) 25 aprile
 - d) 1 maggio
 - e) 2 giugno e 24 giugno (festa del patrono di Nurachi)
 - f) 15 agosto
 - g) 1 novembre
 - h) 8, 25 e 26 dicembre

Il sabato mattina i matrimoni saranno celebrati dall'assessore delegato, senza la presenza di personale dello Stato Civile³.

ARTICOLO 7

CELEBRAZIONE AL DI FUORI DEI CASI ORDINARI, ESCLUSIONE DALLA GARANZIA DI DIRITTO FONDAMENTALE. ASSOGGETTAMENTO A TARIFFA.

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge n. 449 del 27.12.1997, con il presente Regolamento si individua la celebrazione del matrimonio, per i nubendi residenti in altro comune o in orari diversi da quello di servizio, non rientrante tra i casi ordinari, ovvero tra i servizi pubblici essenziali espletati a garanzia di diritti fondamentali. In tali casi è, quindi, legittimo richiedere una tariffa all'utenza, nonché fissare l'ammontare della tariffa richiesta;
2. Le tariffe di cui al precedente comma, differenziata per residenti e non residenti e a seconda dei giorni e degli orari di celebrazione, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale ed è aggiornata periodicamente sulla base degli indici Istat;

ARTICOLO 8

PAGAMENTO

1. Alla presentazione della richiesta di celebrazione segue, nei casi previsti, il pagamento della relativa tariffa, da effettuarsi tramite bonifico bancario.

² Comma così modificato con la deliberazione C.C. n. 25 del 27.07.2021

³ Comma così modificato con la deliberazione C.C. n. 25 del 27.07.2021

2. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta di celebrazione, gli sposi devono consegnare o, comunque, far pervenire all'ufficio di Stato Civile la relativa quietanza di pagamento; in mancanza la celebrazione si intende rinunciata.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte.
4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
5. I pagamenti di cui al presente regolamento saranno acquisiti al bilancio comunale e, nella misura e con le modalità definite nella delibera di approvazione delle tariffe, confluiranno nel fondo risorse decentrate - parte variabile - ai sensi del C.C.N.L. del 01.04.1999, art. 15, comma 1, lettera d) - contributi dell'utenza per servizi pubblici - per essere assegnati al personale dei Servizi Demografici che avrà espletato l'attività connessa alla celebrazione.

ARTICOLO 9

ALLESTIMENTO DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Eventuali richieste di allestimento particolari del luogo dove si prevede di celebrare il matrimonio (decori particolari etc.) devono essere preventivamente comunicate dagli sposi all'Ufficio di Stato Civile al momento della richiesta della celebrazione del matrimonio. Al termine della cerimonia, il luogo deve essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stata consegnato per la celebrazione. L'organizzazione e gli oneri di tali allestimenti particolari, in accordo con l'Ufficio di Stato Civile, sono a totale carico degli sposi.
2. Il Comune di Nurachi si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi non di sua proprietà e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

ARTICOLO 10

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

ARTICOLO 11

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.